



CONTINUITA' UNIFICATO
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REVOCATORIA
FALLIMENTARE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16430/2004

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 14896

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 4665

- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 23/04/2009
- Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - R. P. Consigliere - PU
- Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. MARINA TAVASSI - Consigliere -

14896/09

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16430-2004 proposto da:

BANCA DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A., in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso l'avvocato MORSILLO
ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati BERTOLDI ALDO, ANELLI POMPEO, giusta procura
a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO LA BETONTECNICA S.P.A., in persona del
Curatore dott. MARCO COLOMBO, elettivamente

2009
704

domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso l'avvocato MAZZONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLIGOLI GIANPIERO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1654/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANDREA MORSILLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato CLAUDIO MAZZONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.3.2000 il Tribunale di Verona, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della Betontecnica s.p.a nei confronti del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., dichiarava l'inefficacia nei confronti del Fallimento medesimo, dichiarato il 9.5.1994, della cessione di credito stipulata il 31.7.1992 tra la società fallita e detta banca che condannava al pagamento della somma di £ 93.495.000 oltre agli interessi dalla data della cessione.

Proponeva impugnazione il Banco ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento che ne sosteneva l'infondatezza, la Corte d'Appello rigettava il gravame.

Dopo aver osservato che la sentenza di primo grado era motivata anche in ordine all'elemento soggettivo della "scientia decoctionis" che peraltro era da ritenersi presunta, rilevava la Corte d'Appello la natura solutoria della cessione di credito, essendo stata stipulata, non già a garanzia di un debito contestualmente sorto, ma come mezzo di estinzione anormale di precedenti debiti, come si desumeva dal contenuto del relativo negozio nel quale si era precisato che era stato



concluso "a maggior tutela di tutte le ragioni creditorie della Banca Credito Bresciano s.p.a. derivanti dall'apertura di credito di cui sopra.....".

In punto di fatto precisava che dal c/c della società risultava che alcuni mesi dopo la cessione, quando detto conto era già in sofferenza per oltre 200.000.000 di lire, era stato contabilizzato un accredito di £ 90.000.000 e che alla chiusura il saldo passivo era risultato di £ 103.476.917. Aggiungeva che, se è vero che successivamente all'accredito di £ 90.000.000 furono consentiti sul conto prelevamenti per pagamenti vari, è anche vero che tali operazioni risultavano precedute da altre di segno positivo o contestuali ad esse, quali versamenti di assegni, anticipazioni sui titoli ecc.. Pertanto ben poteva affermarsi che l'indebitamento si era mantenuto in una cifra prossima a quella conseguente all'accredito di 90 milioni di lire corrispondente alla somma risultante alla chiusura del conto. Sosteneva infine che a nulla rilevava la circostanza che il credito complessivo della banca, al momento dell'interruzione del rapporto, fosse superiore a 300 milioni di lire in quanto tale ulteriore credito era stato originato da operazioni diverse



(sconti sugli effetti ecc.) e non dal fido concesso dalla banca.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. che deduce quattro motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, il Fallimento della Betontecnica s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.67 comma 1 n.2 L.F. e dell'art. 1 D.Lgs. 1.9.1993. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la cessione di credito costituisca un mezzo anormale di pagamento, senza tener conto dell'art. 1 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385 che al n.2 lett.f) prevede fra le "operazioni di prestito" espressamente "il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo", con la conseguenza che le cessioni di credito devono considerarsi un modo normalissimo di pagamento. Sostiene che in ogni caso la cessione di credito in esame, essendo contestuale all'anticipazione



concessa dalla banca, non può rientrare fra i mezzi anormali di pagamento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. nonché degli artt. 2697, 2729 C.C. e 115 C.P.C. nonché vizio di motivazione. Sostiene che erroneamente la Corte d'Appello ha ravvisato la presenza di presunzioni idonee a dimostrare la natura solutoria dei pagamenti, non potendo ritenersi tale la circostanza riportata in sentenza secondo cui l'indebitamento si mantenne su una cifra prossima a quella conseguente all'accredito di 90 milioni di lire e corrispondente poi a quella di chiusura del conto. Deduce che in verità, a fronte della contestuale concessione di un finanziamento di £ 90 milioni, è avvenuta la cessione del credito; che successivamente all'accredito di tale somma si sono verificati addebiti per centinaia di milioni non preceduti da altre di segno positivo, come invece affermato dalla Corte di merito; che non si comprende perché la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante che il credito complessivo della banca al momento dell'interruzione del rapporto fosse superiore a 300 milioni di lire né si comprende perché ha

82



ritenuto che tale ulteriore credito, rispetto a quello risultante dal conto corrente, fosse originato da operazioni diverse (sconto effetti ecc.) e non dal fido concesso sul predetto conto in forza della cessione. Sostiene altresì che non solo la cessione di credito non ha avuto funzione solutoria in quanto contestuale all'erogazione del finanziamento, ma che non vi erano nemmeno debiti scaduti ed esigibili in conseguenza dei fidi goduti dalla società.

Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondate.

L'art. 1 n.2 lett.f) del D.Lgs. 1.9.1993 n.385, richiamato dal ricorrente, si limita a definire l'ambito delle operazioni di prestito cui successivamente fa riferimento la stessa legge, includendo fra le altre anche le cessioni di credito "pro soluto" e "pro solvendo".

Un tale richiamo però è del tutto irrilevante ai fini in esame, non ponendosi in dubbio in via generale che la cessione di credito possa essere utilizzata dal cedente per l'estinzione di una propria obbligazione verso il cessionario, come del resto prevede l'art. 1198 C.C..



Il problema sorge allorchè il cedente sia assoggettato ad una procedura fallimentare in quanto, trattandosi di un mezzo soddisfattorio diverso dal denaro ed estraneo dalle comuni relazioni commerciali, la cessione di credito viene a configurarsi, allorchè sia posta in essere per estinguere una precedente obbligazione scaduta, come un mezzo anormale di pagamento e, come tale, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 67 comma 1 n.2 L.F..

Non può negarsi del resto che la cessione di credito, proprio per la sua non comune utilizzazione nel pagamento di debiti scaduti e per l'accettazione del rischio da parte del cessionario, possa assumere nell'ambito della specifica normativa fallimentare un serio indizio della non solvibilità del cedente e giustificare in tal modo il suo inquadramento nella rigorosa previsione in esame.

Per quanto riguarda gli ulteriori rilievi contenuti nell'ultima parte del primo motivo e nel secondo, riguardanti l'asserità contestualità fra la cessione di credito e l'anticipazione da parte della banca di una somma di poco inferiore ai fini di una diversa soluzione di ordine giuridico che il



ricorrente vorrebbe trarre, trattasi in sostanza di una valutazione di merito diversa da quella operata dalla Corte d'Appello e, come tale, non censurabile in questa sede se congruamente motivata.

La sentenza impugnata infatti, a sostegno del convincimento sulla preesistenza di debiti scaduti e sulla finalità estintiva di tali debiti assunta dalla cessione di crediti, ha non solo richiamato il contenuto del negozio di cessione nel quale era stato precisato che esso era volto "a maggior tutela di tutte le ragioni creditorie della banca" ma ha anche accertato in concreto, a seguito di un apposito esame del conto corrente, che la società, poi fallita, era all'epoca della cessione in sofferenza per oltre 200 milioni di lire.

In tale contesto, la circostanza che contemporaneamente alla cessione di credito sia stato erogato un finanziamento nulla toglie alla correttezza ed alla logicità della motivazione della Corte d'Appello la quale, pur prendendo atto di tale contestuale erogazione, ha tuttavia considerato la situazione debitoria preesistente e la finalità estintiva che tale cessione aveva conseguito.

La sentenza impugnata si è fatta carico del



resto anche delle fasi successive, escludendo una qualche relazione fra la cessione ed i successivi addebiti che ha collocato nell'ambito di un più complesso rapporto costituito da prelievi e versamenti di assegni e titoli vari.

Se tale è la situazione in cui sono maturati i successivi debiti, nessuna violazione o difetto di motivazione può ravvisarsi nella conclusione della Corte d'Appello che ha ritenuto priva di rilevanza la circostanza che all'esito del rapporto il debito della società ammontasse complessivamente ad oltre 300 milioni di lire. In altri termini la Corte territoriale ha interpretato la presenza di tali ulteriori rapporti come conseguenza della fiducia che la banca aveva inteso concedere alla società a seguito della parziale estinzione del debito pregresso e della movimentazione del conto attuato anche attraverso versamenti di titoli.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F., degli artt. 2697, 2729 C.C. 115 C.P.C. e 111 comma 6 e 24 Cost. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che non sia necessaria alcuna motivazione in ordine alla presenza dell'elemento soggettivo



allorchè operi la presunzione e che incomba alla banca l'onere di superarla, senza considerare che spetta alla curatela provare lo stato d'insolvenza e che nulla era stato invece provato al riguardo. Sostiene altresì che erroneamente ha ritenuto irrilevante per superare tale presunzione la mancanza di protesti o di altri sintomi di insolvenza, svuotando così di significato alcune circostanze di fatto, quali: la collocazione temporale della cessione, avvenuta ventuno mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento; la mancanza, all'epoca della cessione, di protesti nonché di trascrizioni ed iscrizioni sul patrimonio immobiliare della società; la presenza di affidamenti revocati solo con lettera del 15.9.1993; la circostanza che il c/c n.2110 è sempre rimasto nella disponibilità del correntista con un andamento assolutamente regolare, come si deduce dal fatto che successivamente al 16.9.1992 fino al Luglio 1993 risultano contabilizzati addebiti per pagamenti vari per varie centinaia di milioni di lire.

Anche tale censura, riguardante l'elemento soggettivo della "scientia decoctionis", è infondata.



Nel censurare l'omessa considerazione da parte della Corte d'Appello della mancanza di protesti, di procedure esecutive immobiliari e di iscrizioni ipotecarie, prospettata sul rilievo della loro asserita idoneità a formare a loro volta una presunzione idonea a vincere quella legale prevista dalla norma in esame, non tiene conto il ricorrente dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza la quale ha escluso che l'onere della prova contraria possa assumere contenuto negativo ed esaurirsi così nella mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, ma richiede la positiva dimostrazione che al momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistevano circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria diligenza che l'imprenditore si trovasse in una situazione normale di esercizio dell'impresa. Con la conseguenza che, così come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può non ritenersi in concreto idonea ai fini della prova positiva della "scientia decoctionis", allo stesso modo l'assenza di tali elementi non può considerarsi determinante per superare la presunzione in quanto, pur essendo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a vertical stroke.



indici rivelatori d'insolvenza, non sono gli unici (giurisprudenza costante).

La Corte d'Appello, ritenendo insufficiente la mancanza di protesti per vincere la presunzione, si è sostanzialmente adeguata ai principi testè richiamati.

Del tutto erronea è poi l'affermazione secondo cui il curatore non avrebbe assolto all'onere di provare lo stato d'insolvenza della società fallita, essendo tale stato il presupposto ineludibile della dichiarazione di fallimento la quale comporta, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F., la predeterminazione del periodo sospetto, diversamente individuato a seconda che si verta nell'ambito del primo o del secondo comma.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 L.F. e 1224 C.C.. Deduce che la Corte d'Appello ha omissso di pronunciarsi in ordine al motivo riguardante la decorrenza degli interessi che il Tribunale aveva individuato non dalla proposizione della domanda ma dalla data della cessione (31.7.1992), nonostante la natura costitutiva dell'azione revocatoria.



La censura è fondata.

Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale, nel condannare il Banco al pagamento della somma richiesta, aveva fatto decorrere gli interessi dalla data della cessione del credito (pag.3) e che il Banco, proponendo l'appello, aveva prospettato al riguardo una specifica censura, chiedendone la decorrenza dalla domanda (pag.4 dell'atto di appello). Sul punto però la Corte d'Appello, come esattamente deduce il ricorrente, non si è pronunciata.

Orbene, la soluzione non può prescindere dalla natura dell'azione revocatoria fallimentare la quale, essendo costitutiva, richiede ai fini della decorrenza degli interessi, la costituzione in mora che nel caso in esame, in mancanza di atti anteriori di tale contenuto, va individuata nella domanda giudiziale.

Su tale specifico punto pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e, ricorrendo le condizioni per una decisione nel merito in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va disposta la decorrenza degli interessi dalla domanda.

Il parziale accoglimento del ricorso comporta



la parziale compensazione delle spese dell'intero giudizio nella misura di un terzo e la condanna del ricorrente al pagamento dei residui due terzi in considerazione della maggiore rilevanza, anche sotto il profilo economico, delle questioni dedotte con i primi tre motivi di ricorso e ritenute infondate. Dette spese si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il quarto motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli interessi dalla domanda introduttiva del giudizio. Condanna il ricorrente Banco al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio nella misura di due terzi, spese che liquida per intero, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.700,00 per onorario, in euro 450,00 per diritti ed in euro 300,00 per spese, oltre accessori (IVA e CAP), quanto al giudizio di appello, in euro 4.227,00 per onorario, in euro 1.132,00 per diritti ed in euro 200,00 per spese oltre accessori (IVA e CAP) e, quanto infine al giudizio di legittimità, in euro



5.000,00 per onorario ed in euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori come
per legge. Compensa il rimanente terzo.

Roma, 23.4 2009

Il Consigliere est.

Ugo Riccardo Scelkseen

Il Presidente

Vincentino

IL CANCELLIERE
Rosella

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
il 25 GIU. 2009
IL CANCELLIERE